

STATUTO UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEGLI IBLEI”

DELIBERA N. _____ DEL _____

**(MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO DELL'UNIONE
CON DELIBERAZIONE N. 14 DEL 06.08.2007)**

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Denominazione, natura giuridica e territorio

1. L'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEGLI IBLEI” (in seguito chiamata semplicemente “UNIONE”) è un Ente locale costituito ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 267/2000 fra Comuni della zona montana della Provincia di Siracusa per la valorizzazione del proprio territorio, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali. Il presente Statuto, approvato dai Consigli Comunali di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Palazzolo Acreide e Sortino con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'UNIONE denominata “VALLE DEGLI IBLEI”.
2. L'adesione di altri Comuni sarà subordinata alla modifica del presente Statuto e di ogni altra deliberazione assunta dall'UNIONE nelle parti eventualmente incompatibili a seguito della nuova dimensione dell'UNIONE.
3. L' UNIONE si considera un ambito territoriale ottimale.

Art. 2

Sede, logo e gonfalone dell'UNIONE

1. L' UNIONE ha sede legale nel Comune di Palazzolo Acreide. I suoi organi possono riunirsi anche in luoghi diversi e gli uffici possono essere situati in altro Ente facente parte dell'UNIONE previa delibera di Giunta.
2. L'UNIONE è dotata, sulla base della normativa vigente, di un proprio logo e di un proprio gonfalone, la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.
3. Il logo dell'UNIONE è il seguente: in semicerchio, nella parte superiore, riporta gli stemmi municipali dei Comuni aderenti, nella parte inferiore una corona di alloro. All'interno del cerchio, come sopra delimitato, disegni stilizzati figuranti elementi caratterizzanti il territorio ibleo, e, segnatamente, un albero di ulivo, una necropoli, un teatro antico, un sole, un fiume e degli alberi.

Art. 3

Finalità dell'UNIONE

1. L'UNIONE persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono, rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi nel quadro dei principi fondamentali del nostro ordinamento.
2. E' compito dell'UNIONE:

- promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono al fine di gestire con efficienza ed efficacia le funzioni ed i servizi ai cittadini nell'intero territorio, pur mantenendo in capo ai singoli Enti l'esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne caratterizzano le peculiarità;
- perseguire, nel rispetto della Costituzione Italiana, della Carta Europea delle Autonomie Locali, della Legge Nazionale e Regionale sulle Autonomie Locali e del presente Statuto, l'autogoverno e lo sviluppo economico, sociale, culturale delle comunità comunali che la costituiscono;
- favorire, attraverso l'ottimizzazione dei servizi, la qualità complessiva delle condizioni di vita dei residenti nel rispetto dei principi dell'efficienza, efficacia ed economicità della vita amministrativa;
- concorrere alla determinazione e realizzazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dei Comuni aderenti, della Provincia Regionale di Siracusa, della Regione Sicilia, dello Stato Italiano, dell'Unione Europea;
- armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso solidale ed equo delle risorse;
- esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi di interesse dell'UNIONE o dei Comuni che ne fanno parte;
- gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

Art. 4

Obiettivi programmatici

La progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni viene assicurata attraverso il raggiungimento dei suoi obiettivi, che sono:

- assumere un ruolo autorevole verso gli altri livelli istituzionali, per rappresentare gli interessi della sua comunità con più efficacia;
- promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico e culturale della sua popolazione, coinvolgendo e valorizzando tutte le risorse pubbliche e private utili al raggiungimento degli obiettivi individuati;
- favorire la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale, compatibili con le risorse ambientali;
- salvaguardare le peculiarità ambientali del suo territorio, valorizzandole come risorsa determinante allo sviluppo economico, insieme al patrimonio artistico, culturale e delle tradizioni locali;
- favorire, in generale, la qualità della vita della propria popolazione e, in particolare, tutelare la salute ed assicurare l'assistenza;
- attuare metodologie di consultazione e di comunicazione con gli organi dei Comuni aderenti al fine di concertare le indicazioni generali e programmatiche da questi espresse;
- realizzare il principio di sussidiarietà e pari opportunità.

Art. 5

Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'UNIONE, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi programmatici di cui agli articoli precedenti, tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi, nonché al rispetto dei principi e dei criteri generali d'azione che informano l'attività amministrativa.
2. In particolare l'UNIONE assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestionale; assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse, relative ai servizi offerti.

Art. 6

Durata dell'UNIONE

1. L'UNIONE è costituita per anni 30 a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, tacitamente rinnovata per ulteriori 30 anni, salvo diversa determinazione dei Consigli Comunali degli Enti da adottarsi almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 7

Recesso di un Comune e scioglimento dell'UNIONE

1. Ogni Comune partecipante all'UNIONE può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso non può essere fatto valere prima dei due anni dalla adesione all'Unione.
2. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal 31/12 del medesimo anno.
3. Il provvedimento consiliare di recesso dovrà prevedere le modalità di copertura finanziaria delle spese che il Comune recedente dovrà comunque sostenere a favore dell'UNIONE, in funzione del fatto che la stessa continuerà a gestire i servizi e l'organizzazione amministrativa fino alla loro naturale scadenza anche per conto dei Comuni recedenti. Il provvedimento consiliare di recesso dovrà disciplinare, altresì, la copertura finanziaria per le spese relative ad eventuali danni quantificati dall'UNIONE, per inadempimenti contrattuali dell'UNIONE stessa o sovradimensionamento dell'organizzazione dell'Ente conseguenti alle diminuite dimensioni demografiche.
4. Lo scioglimento dell'UNIONE è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Con lo stesso atto si approverà contestualmente un piano di definizione dei rapporti patrimoniali. I rapporti obbligatori verso terzi verranno devoluti pro-quota ai Comuni dell'UNIONE, in relazione agli abitanti ed ai servizi svolti in favore dei Comuni stessi.

TITOLO II COMPETENZE

Art. 8

Funzioni dell'UNIONE

1. I Comuni possono attribuire all'UNIONE l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata.
2. ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, in armonia con quanto verrà deliberato dai Comuni partecipanti, possono essere affidate all'UNIONE le competenze amministrative concernenti le seguenti funzioni:
 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione, di controllo;
 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali;
 - Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente;
 - Funzioni attinenti il settore sociale;
 - Funzioni attinenti lo sviluppo economico;
 - Funzioni relative a servizi produttivi;
 - Ufficio relazioni con il pubblico;
 - Funzioni relative alla raccolta differenziata;
 - Funzioni relative all'anagrafe canina.

Poiché i Comuni che aderiscono all'UNIONE fanno parte della "Consulta Montana" della Provincia di Siracusa, dovrà essere aperto un tavolo di confronto con la stessa idoneo a definirne i reciproci rapporti e le modalità di rappresentanza dell'UNIONE all'interno della comunità.
3. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la composizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra di loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore materiale recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'UNIONE in tutte le funzioni amministrative che direttamente ne coinvolgono la gestione di competenza comunale. I servizi che istituzionalmente o per disposizione di legge non possono essere trasferiti, in quanto devono comunque essere garantiti dal singolo Comune, possono essere oggetto di gestione associata con l'Ente UNIONE tramite apposita convenzione ove, di norma, l'UNIONE assume la veste di Ente mandatario e capo convenzione.
4. All'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI" i Comuni aderenti potranno affidare le proprie competenze amministrative concernenti altre funzioni e altri servizi diversi ed aggiuntivi rispetto a quelli elencati al comma 2 del presente articolo. I trasferimenti organici di nuove funzioni e servizi potranno comportare la revisione, anche di singole parti, del presente Statuto. L'iniziativa è affidata al Consiglio dell'UNIONE, ma può essere promossa anche dai singoli Comuni partecipanti.
5. La mancata attribuzione effettiva di almeno i quattro/quinti delle funzioni o dei servizi gestiti dall'UNIONE, arrotondate per eccesso all'unità superiore, comporta la decadenza dei rappresentanti del Comune nominati a far parte degli organi dell'UNIONE;
6. Non è ammesso il trasferimento all'UNIONE di funzioni e servizi da parte di singoli Comuni.

Art. 9

Procedimento per il trasferimento delle competenze

1. Le convenzioni per il trasferimento delle competenze sono predisposte dalla Direzione Generale dell'UNIONE su indicazione della Giunta e approvate dal Consiglio dell'UNIONE, sulla base della valutazione economica del servizio da organizzare. Esse contengono ogni elemento utile per regolare e definire i rapporti contrattuali di servizio fra l'UNIONE ed il Comune.
2. L'attribuzione effettiva delle competenze si perfeziona con l'adozione di provvedimento consiliare dei Comuni facenti parte l'UNIONE, ai sensi dell'art. 42 del Dlgs n. 267/2000, con il quale è approvata la convenzione di servizio.
3. Il trasferimento di competenze all'UNIONE, in data successiva al primo avvio, è deliberato dai Consigli Comunali entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal 31/12 dello stesso anno; con il medesimo atto è approvata la convenzione.
4. Per l'adozione degli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 necessita la maggioranza relativa rispettivamente del Consiglio dell'UNIONE e dei singoli Consigli Comunali.
5. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia, l'UNIONE diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione e ad essa competono le annesse tasse, tariffe e contributi, ivi compresa la loro determinazione, prelievo e accertamento.
6. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'UNIONE nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi e fissa i termini degli eventuali trasferimenti patrimoniali. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze, delegando all'UNIONE il compito di gestire in nome, conto e interesse del Comune tali rapporti.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I ORGANI DELL'UNIONE

Art. 10 Organi

1. Sono organi dell'UNIONE il Consiglio, la Giunta, il Presidente dell'UNIONE ed il Presidente del Consiglio dell'UNIONE.
2. I rappresentanti dei Comuni in seno agli organi dell'UNIONE hanno durata corrispondente a quella degli organi dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo. Nel caso vi fossero tornate elettorali differenziate in ordine di tempo, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
3. Assumono la qualità di organi di gestione i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

CAPO II IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 11

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'UNIONE è costituito:
 - dai Sindaci dei Comuni partecipanti, che ne sono membri di diritto, o da loro delegato, componente della Giunta o del consiglio comunale di appartenenza;
 - da due consiglieri comunali per ciascuno dei Comuni partecipanti con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;
 - da un ulteriore consigliere comunale per ciascuno dei Comuni partecipanti con popolazione superiore a cinquemila abitanti;
 - I consiglieri sono nominati dai rispettivi Consigli Comunali, con votazione unica e con il sistema del voto limitato, per il rispetto delle minoranze.
2. Il Consiglio dell'UNIONE adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. La nomina deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio dell'UNIONE viene integrato dei nuovi rappresentanti ogni qualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio Comunale in uno dei Comuni facenti parte.
5. I rappresentanti dei Comuni i cui Consigli siano stati rinnovati restano in carica sino all'elezione dei successori da parte dei nuovi Consigli.
6. I delegati dai Sindaci devono essere nominati con atto formale da acquisire al protocollo dell'UNIONE.

Art. 12

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'UNIONE determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'UNIONE e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle competenze dei Consigli Comunali e non incompatibili con il presente Statuto.
2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente ed approvato dal Consiglio, costituisce il principale atto di riferimento attraverso e sulla base del quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente. La funzione di programmazione propria del Consiglio dell'UNIONE si esprime, in particolare, al fine della predisposizione del bilancio pluriennale ed annuale, attraverso un documento di indirizzi contenente, con riferimenti pluriennali ed annuali, un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'Ente con riferimento alle entrate, alle spese correnti ed agli investimenti e che determina, su questa base, le priorità di intervento.
3. Il Presidente e la Giunta dell'UNIONE forniscono periodicamente al Consiglio rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo

temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.

4. Il Consiglio disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della Giunta, lo svolgimento delle funzioni dell'Ente ad esso affidate ed i rapporti, anche finanziari, tra questo ed i Comuni associati.
5. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'UNIONE presso Enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'UNIONE subentra ai Comuni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio dell'UNIONE presso Enti, aziende, istituzioni, società ad esso espressamente riservata dalla legge. I rappresentanti in carica decadono con la nomina di quelli di competenza dell'UNIONE.
6. Il Consiglio, nell'ambito della sua attività e delle competenze che le sono proprie, può avvalersi di Commissioni permanenti costituite nel proprio seno secondo il criterio di garantire la rappresentanza in esse dei Comuni partecipanti all'UNIONE. Il Regolamento disciplina i poteri ed il numero di queste Commissioni, la loro formazione, la pubblicità dei lavori, le modalità di consultazione della popolazione e loro rappresentanze nonché i criteri per la costituzione di eventuali Commissioni di vigilanza sulle attività di istituzioni o Enti dipendenti dall'UNIONE e, ai sensi di legge, di Commissioni speciali di indagine.
7. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'UNIONE.

Art. 13

Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio dell'UNIONE, nella seduta successiva all'elezione del Presidente dell'UNIONE e dopo la comunicazione dei membri della Giunta, procede alla elezione nel suo seno, con esclusione dall'elettorato passivo del Presidente dell'UNIONE e dei membri della Giunta già comunicati, del proprio Presidente e Vice Presidente, con votazione separata, segreta e voto limitato ad un candidato.
2. Sono eletti Presidente e Vice Presidente del Consiglio i due Consiglieri che nell'ambito delle rispettive votazioni abbiano ottenuto il maggior numero di voti, purché il Presidente ne abbia ottenuto la maggioranza assoluta. Ove nel corso della prima votazione non venga raggiunta tale maggioranza, la votazione è immediatamente ripetuta e risulteranno eletti Presidente e Vice Presidente i due Consiglieri che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto nella carica di Presidente del Consiglio dell'UNIONE il Consigliere anziano per età.
3. Il mandato del Presidente e Vice Presidente del Consiglio dura fino al 31 dicembre dell'anno di elezione; successivamente vengono eletti, con il criterio della rotazione tra i Comuni, come regolato dall'articolo 21 del presente Statuto, un altro Presidente ed un altro Vice-Presidente del Consiglio. Essi restano in carica nel pieno esercizio delle loro funzioni fino alla elezione dei successori.
4. La seduta relativa alla nomina del Presidente e Vice Presidente del Consiglio dovrà essere convocata entro 30 giorni dall'insediamento del Presidente dell'UNIONE.
5. In caso di assenza per qualsiasi motivo o di impedimento, le funzioni del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio vengono svolte dal Consigliere più anziano di età.

Art. 14

Competenze del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede il Consiglio dell'UNIONE, coordina le attività delle Commissioni Consiliari istituite, assicura ai gruppi consiliari, ove costituiti, ed ai singoli Consiglieri un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio.
2. Il Regolamento indica, inoltre, le condizioni e le procedure che ammettono e regolano il procedimento di sfiducia del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio e può attribuire ulteriori compiti al Presidente del Consiglio.

Art. 15

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'UNIONE ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio.

Art. 16

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Oltre il caso di cui all'art. 8, comma 5, decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del consiglio della suddetta condizione risolutrice.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al consiglio dell'UNIONE, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio Comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'UNIONE appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio Comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede quanto prima, e non oltre 30 giorni, ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'UNIONE, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'UNIONE.

CAPO III

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA

Art. 17

Il Presidente dell'Unione

1. La carica di Presidente dell'UNIONE è assunta a turno dai Sindaci dei Comuni partecipanti, con il criterio della rotazione come regolato dal successivo art.21. Il mandato del Presidente dell'UNIONE è di un anno.

2. Tale rotazione avrà decorrenza dal 1 Gennaio 2008.
3. Nella Giunta dell'UNIONE in caso di votazioni che registrino un ugual numero di voti favorevoli e contrari alla proposta, al voto del Presidente viene attribuito un valore doppio, così da rendere determinabile comunque il formarsi di una maggioranza.
4. Il Presidente dell'UNIONE svolge le funzioni attribuite ai Sindaci, non incompatibili con la natura delle Unioni Comunali, della legge, del presente Statuto e degli atti che lo applicano. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'UNIONE e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
5. Il Presidente del Consiglio dell'UNIONE, entro il 15 Gennaio di ciascuno anno, convoca il Consiglio dell'UNIONE nel corso del quale il neo-Presidente dell'UNIONE conferma l'accettazione della carica e dà comunicazione al Consiglio della formazione della Giunta, unitamente alla proposta degli indirizzi generali del proprio programma amministrativo, che il Consiglio approva in apposito documento.
6. Nel caso di mancata assunzione della Presidenza dell'UNIONE da parte del Sindaco di turno la carica sarà assunta dal Sindaco del Comune che lo segue nell'elencazione di cui al citato art.21 del presente Statuto.
7. Il Presidente dell'UNIONE presiede la Giunta dell'UNIONE .
8. Il Presidente dell'UNIONE affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'Amministrazione o a specifici progetti.
9. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'UNIONE, il Presidente della stessa, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'UNIONE presso Enti, aziende, istituzioni e società. I rappresentanti nominati durano in carico tanto quanto il Presidente che li ha nominati.

Art. 18

Il Vice Presidente dell'Unione

1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio dell'UNIONE, tra gli Assessori, alla prima seduta utile dopo la nomina della Giunta con il criterio di rotazione regolato dall'art. 21 del presente Statuto. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge o negli altri casi espressamente previsti da questo Statuto e/o dal Regolamento.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, oltre che del Presidente, le funzioni del Presidente vengono esercitate dall'Assessore più anziano di età.
3. Il mandato del Vice Presidente scade unitamente a quello del Presidente pro-tempore dell'UNIONE, trascorso il quale viene eletto, con il criterio della rotazione, un altro Vice-Presidente.

Art. 19

La Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'UNIONE e da un numero di Assessori pari al numero dei Comuni partecipanti.
2. I componenti la Giunta sono nominati dal Presidente dell'UNIONE, su indicazione dei Sindaci, fra i componenti il Consiglio dell'UNIONE rappresentanti ciascun Comune. Nel caso di elezioni in uno o più Comuni facenti parte dell'UNIONE, i sindaci neo eletti possono essere immediatamente nominati nella Giunta dell'UNIONE subito dopo il loro giuramento, al fine di garantire continuità all'azione amministrativa.
3. Dovrà essere garantita a ciascun comune dell'UNIONE la rappresentanza in Giunta.
4. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'UNIONE. Essa elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio dell'UNIONE e dalla Conferenza di programmazione ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce quadrimestralmente sulla propria attività.
5. Il Presidente può delegare ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e da egli stesso, vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
6. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto o per regolamento direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione. Collabora con il Presidente del Consiglio nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio dell'UNIONE. Svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
7. La Giunta adotta il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi fissando nel contempo la dotazione organica dell'Ente.
8. Le dimissioni della carica di Assessore vanno presentate al Presidente dell'UNIONE; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'UNIONE.
9. La cessazione della carica, per qualsiasi causa, di Consigliere Comunale nel Comune di provenienza, determina la cessazione dall'ufficio nella Giunta dell'UNIONE.
10. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 20

Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente

1. Il Presidente dell'UNIONE e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno 2/3 dei consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al consiglio dell'UNIONE, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione dalla carica di Presidente dell'UNIONE.
4. Ogni causa di cessazione della carica di Presidente dell'UNIONE determina la cessazione della Giunta.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'UNIONE rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino al loro rinnovo.

Art. 21

Criterio di rotazione delle cariche dell'UNIONE

1. L'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI" per una condotta collegiale e continuativa degli organi dell'Ente sull'azione programmatica e amministrativa osserva un criterio di rotazione.
2. Il criterio di rotazione delle cariche di Presidenza e Vicepresidenza della Giunta dell'UNIONE, e di Presidenza e Vicepresidenza del Consiglio dell'UNIONE deve essere così articolato: Buccheri, Canicattini Bagni, Sortino, Cassaro, Palazzolo Acreide, Ferla, Buscemi.
3. Le cariche su indicate possono essere svolte nell'ordine di una rappresentanza per Comune seguendo l'ordine di rotazione su indicato.
4. I Comuni che detengono cariche istituzionali non possono occupare contemporaneamente altre cariche in Enti, Aziende, Società con partecipazione dell'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI".

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 22

Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti approvati dalla Giunta dell'UNIONE, sulla base dei criteri generali deliberati dal Consiglio dell'UNIONE.
2. L'UNIONE dispone di uffici propri ma può avvalersi con assoluta priorità degli uffici, delle strutture, dei mezzi e delle attrezzature dei singoli Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli seguenti può avvalersi anche di soggetti esterni dotati di idonei requisiti di professionalità con contratti di diritto privato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 23

Principi in materia di gestione del personale

1. L'UNIONE provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. Il personale dipendente è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura dell'UNIONE secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 24

Principi di collaborazione

1. L'UNIONE ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'UNIONE può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'UNIONE ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'UNIONE, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali potrà essere disciplinato da un'apposita convenzione con i Comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'UNIONE quanto degli stessi Comuni.
4. L'UNIONE adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.

Art. 25

Principi di partecipazione

1. L'UNIONE assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite dalla legge e da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
2. L'UNIONE si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della **Carta dei servizi** quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità;
3. L'UNIONE riconosce, altresì, il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, all'attuazione ed al controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.
4. L'UNIONE rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'Ente e fornendo un'informazione completa sulla propria attività.
5. Il Regolamento sulla disciplina degli istituti di partecipazione definisce in particolare i modi di effettuazione dei *referendum*, i casi di esclusione e le forme di iniziativa popolare. Tale

Regolamento dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; fino alla sua approvazione valgono, per quanto compatibili, le norme statutarie e regolamentari del Comune ove ha sede l'UNIONE.

Art. 26

Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'UNIONE gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'UNIONE non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai Comuni senza il loro preventivo consenso.
3. In caso di fusione, recesso o scioglimento dell'UNIONE, si applicano le disposizioni di cui al presente Statuto.

Art. 27

Direzione dell'organizzazione

1. Lo schema organizzativo dell'UNIONE è approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio.
2. Il Regolamento degli uffici e dei servizi deve prevedere una organizzazione dei settori operativi, individuati per aree omogenee in riferimento ai servizi da svolgere, coordinati e diretti dai seguenti ruoli di direzione:
 - Il Segretario generale;
 - Il Direttore generale;
 - I Responsabili dei settori;
3. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, definisce le modalità di nomina dei titolari dei ruoli di direzione, i loro compiti, le responsabilità attribuite, i risultati attesi, il trattamento economico e le eventuali indennità di posizione e risultato, le norme concorsuali e quant'altro necessita per la funzionalità.

Art. 28

Forme di gestione

1. L'UNIONE, relativamente ai compiti ed alle materie attribuite alla propria competenza, può avvalersi di tutte le forme di gestione previste dalla legge.

TITOLO V FINANZA E CONTABILITA'

Art. 29

Finanze dell'Unione e rapporti con i comuni costituenti l'Unione

1. L'UNIONE ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. Le risorse proprie attengono alle tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi e alle funzioni affidate.
3. Le risorse finanziarie dell'Unione sono costituite da:
 - Contributi erogati dalla Stato;
 - Contributi erogati dalla Regione;
 - Contributi erogati da altri Enti pubblici;
 - Trasferimenti operati dai Comuni componenti;
 - Tasse e diritti per servizi pubblici di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Il contributo annuale al bilancio dell'UNIONE a carico dei Comuni è distinto in due parti:
 - Parte A: determinata per abitante, prefissata annualmente dal Consiglio dell'Unione in riferimento alle spese generali dell'UNIONE tenendo conto di un sistema premiante proporzionale al crescere del valore dei servizi affidati all'UNIONE;
 - Parte B: determinata sulla base del valore delle convenzioni relative ai servizi affidati all'UNIONE;
5. Per i servizi a domanda individuale, qualora l'UNIONE stabilisca la compartecipazione dell'utente, ciascun Comune può deliberare di assumere la stessa totalmente o parzialmente a carico del proprio bilancio con un contributo straordinario da erogare all'UNIONE.

Art. 30

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'UNIONE delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, del pareggio economico finanziario, dell'unità, annualità, veridicità e pubblicità. A tal fine i Comuni curano di deliberare i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'UNIONE. In caso d'inerzia dei singoli Enti l'UNIONE procederà alla formazione degli strumenti finanziari sulla base delle indicazioni formali dell'anno precedente.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 31

Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'UNIONE e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'UNIONE.

Art. 32

Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'UNIONE elegge, ai sensi di legge, l'Organo di Revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'UNIONE e, se del caso, dei Comuni partecipanti. Ogni altra previsione potrà essere inserita nel Regolamento di contabilità.

Art. 33

Controllo economico della gestione

1. Il Regolamento di contabilità dovrà prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

Art. 34

Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato, ad uno degli istituti bancari avente sede o succursale in uno dei Comuni facenti parte dell'UNIONE, previa gara esplorativa biennale.
2. Detto servizio verrà disciplinato dal Regolamento di contabilità dell'UNIONE.
3. L'affidamento viene effettuato mediante procedure ad evidenza pubblica disciplinate nel Regolamento di contabilità dell'UNIONE. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'Ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto, salvo disdetta di una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza.

**TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 35

Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i Regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'UNIONE. Fino all'adozione del proprio Regolamento interno, il Consiglio dell'UNIONE applica, in quanto compatibile, il Regolamento consiliare del Comune di Palazzolo Acreide.
2. La Giunta è incaricata di presentare, entro un anno dall'approvazione del presente Statuto, la proposta dei Regolamenti previsti dalla legge e/o richiamati nello Statuto medesimo.
3. Fino all'adozione della dotazione organica ed alla eventuale assunzione di personale proprio, al fine di consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'UNIONE si ricorre alla stipulazione di apposite convenzioni con i Comuni aderenti per consentire l'utilizzazione del personale dipendente in una delle forme consentite dalla normativa, anche di fonte contrattuale, vigente per gli Enti locali ovvero mediante conferimento di incarichi professionali.

Art. 36

Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'UNIONE determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'UNIONE deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.
2. Gli organi dell'UNIONE curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci. Ove tali abrogazioni siano parziali, curano di allegare le normative comunali sopravvissute.

Art. 37

Proposte di modificazioni o abrogazioni dello presente Statuto

1. Le proposte di modificazioni del presente Statuto, deliberate dal Consiglio dell'UNIONE, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione, secondo le modalità previste dalla legge e sulla base di un testo con i medesimi contenuti.
2. Ad avvenuta entrata in vigore delle modifiche disposte, come dal precedente comma, il Consiglio dell'UNIONE recepisce, con propria deliberazione, le variazioni statutarie, le quali diventano esecutive unitamente all'esecutività della deliberazione.
3. Le proposte di modifica volte all'abrogazione di taluna delle norme del presente Statuto devono essere accompagnate dalla contestuale proposta di deliberazione di altre eventuali norme sostitutive, ciò al fine di evitare che la deliberazione di abrogazione possa creare lacune normative.
4. Con periodicità almeno biennale il Consiglio dell'UNIONE, sulla base di una relazione del Presidente dell'UNIONE, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze dell'UNIONE e della sua comunità ed alla dinamica del quadro legislativo di riferimento;
5. Copia del presente Statuto, e degli atti di modifica dello stesso, sono tempestivamente trasmessi, a cura del Presidente dell'UNIONE, ai competenti Uffici regionali e provinciali.

Art. 38

Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio dell'UNIONE e dei Consigli Comunali degli Enti facenti parte dell'UNIONE, e nei modi e nei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 4 della legge 142/90 come recepita dalla legge regionale 48/91.